

IL VICARIO GENERALE

Prot. N. 18/2026/VG

CIRCOLARE

*Ai Reverendi Parroci,
ai Vicari parrocchiali,
ai Sacerdoti Religiosi con incarichi pastorali
nelle parrocchie della Diocesi*


Loro Sedi

Oggetto: disposizioni in merito alla celebrazione delle esequie ecclesiastiche e alla distinzione tra il rito esequiale e i riti di benedizione della salma presso le case funerarie.

Reverendi e carissimi Confratelli,

I. Premessa. La diffusione, anche nel territorio della nostra Diocesi, di strutture denominate “*case funerarie*” o “*sale del commiato*”, destinate ad accogliere la salma dei defunti nell’intervallo fra il decesso e la sepoltura, ha determinato il moltiplicarsi di richieste - provenienti tanto dai familiari quanto dai gestori delle medesime strutture - volte a ottenere che in tali ambienti si celebri non soltanto un momento di preghiera e di benedizione, ma la stessa celebrazione esequiale. Tale prassi, ancorché motivata da ragioni pratiche o emotive di per sé degne di rispetto, presenta profili di radicale incompatibilità con la natura teologica delle esequie cristiane e con la disciplina canonica e liturgica vigente nella Chiesa cattolica. Si rende pertanto doveroso richiamare la normativa in vigore e impartire disposizioni uniformi per l’intera Diocesi.

II. Fondamento teologico delle esequie cristiane. Le esequie cristiane non costituiscono un atto privato, né un adempimento cerimoniale a servizio del cordoglio familiare: esse sono *actio liturgica Ecclesiae*, nella quale la comunità dei battezzati accompagna il fratello defunto nel suo passaggio pasquale verso la vita eterna. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, ha prescritto che «il rito delle esequie esprima più apertamente l’indole pasquale della morte cristiana» (n. 81). Conseguentemente, il *Catechismo della Chiesa Cattolica* ricorda che «la celebrazione delle esequie cristiane è una celebrazione liturgica della Chiesa» (n. 1684), e che essa trova nella *Divina Eucaristia* il suo culmine insostituibile (cfr. n. 1683). Il luogo in cui tale celebrazione si compie non è pertanto indifferente: la **chiesa parrocchiale** è lo spazio ecclesiale



per eccellenza, *locus proprius* in cui il defunto fu rigenerato mediante il santo Battesimo, nutrito dall'Eucaristia, inserito nel Popolo di Dio e reso tempio dello Spirito. Celebrare le esequie altrove equivarrebbe a smarrirne la grammatica sacramentale, riducendole a evento privato o cerimonia di commiato sociale, in manifesta dissonanza con la fede che la Chiesa professa nel mistero pasquale.

III. Normativa canonica. Il Codice di Diritto Canonico dispone con chiarezza al **can. 1177 § 1**: «*Exsequiae pro quolibet fidei defuncto generatim in propriae parociae ecclesia celebrari debent*» - «Le esequie per qualunque fedele defunto devono di regola essere celebrate nella chiesa della propria parrocchia». Il § 2 del medesimo canone ammette la facoltà, per il fedele o per chi si occupa delle sue esequie, di scegliere *un'altra chiesa*, purché con il consenso del rettore di essa e previa informazione al parroco proprio. La norma contempla dunque, quale unica eccezione legittima, la possibilità di scelta *fra chiese*, non già la celebrazione delle esequie in luoghi che chiese non sono. Il **can. 1176 § 2** precisa inoltre che per le esequie ecclesiastiche «*mortuis obtineatur spirituale auxilium, corpus honoretur, atque vivis vera spei consolatio offeratur*» - «si impetri per i defunti il soccorso spirituale, si onorino i loro corpi e si rechi ai vivi il conforto della speranza»: finalità, queste, che presuppongono necessariamente il contesto liturgico-comunitario proprio dell'edificio sacro. Al **can. 1205**, infine, è definito luogo sacro quello destinato al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante dedicazione o benedizione: qualifica che, per evidenti ragioni, non compete alle case funerarie, le quali rimangono strutture civili di natura commerciale.

IV. Normativa liturgica. Il *Rito delle Esequie*, nella sua seconda edizione tipica per la Chiesa italiana (CEI, 2011), stabilisce nei *Praenotanda* che la **chiesa** è il luogo proprio per la celebrazione delle esequie cristiane: in essa si svolgono la veglia di preghiera, la celebrazione della Messa esequiale e il rito dell'*ultima commendatio et valedictio*. L'intera struttura rituale - articolata nelle tre *stazioni* della casa del defunto, della chiesa e del cimitero - muove verso la chiesa come proprio centro simbolico e teologico, e da essa procede verso la sepoltura. Non rientra pertanto nella grammatica rituale delle esequie cattoliche alcuna forma di celebrazione eucaristica o di rito di ultima raccomandazione e commiato svolta in ambienti estranei alla topografia ecclesiale, siano essi abitazioni private, edifici pubblici o strutture commerciali, quali sono giuridicamente e funzionalmente le case funerarie.

V. Indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana. La Conferenza Episcopale Italiana - con il Sussidio pastorale *Proclamiamo la tua risurrezione* dell'Ufficio Liturgico Nazionale (2007) e con successive indicazioni del Consiglio Episcopale Permanente in ordine alla diffusione delle case funerarie sul territorio nazionale - ha più volte ribadito che tali strutture **non possono sostituirsi alla chiesa** quale luogo della celebrazione esequiale. In esse può trovare collocazione unicamente la *preghiera di suffragio* in forma di visita dei familiari, eventualmente accompagnata da una breve *Liturgia della Parola* e dal rito di **benedizione della salma** o di chiusura della bara, ma non la



celebrazione eucaristica esequiale né il rito dell'ultima raccomandazione e commiato, che ad essa propriamente appartiene e di essa costituisce il coronamento.

VI. Distinzione tra rito esequiale e benedizione della salma. Alla luce di quanto esposto, risulta indispensabile la seguente distinzione, da osservarsi con rigore:

- a) la **celebrazione delle esequie** - comprensiva della *Santa Messa esequiale* e del rito di *ultima raccomandazione e commiato* - si svolge esclusivamente nella **chiesa parrocchiale** del defunto, o in altra chiesa legittimamente scelta a norma del can. 1177 § 2 CIC;
- b) nelle **case funerarie** - e in ambienti analoghi - può svolgersi unicamente una **breve preghiera di suffragio con benedizione della salma**, secondo le formule previste dal *Rito delle Esequie* per la visita alla famiglia del defunto o per la chiusura della bara, ovvero dal *Benedizionale*, avendo cura di evitare qualsiasi confusione - anche soltanto percettiva - con la celebrazione esequiale propriamente detta;
- c) in nessun caso può essere celebrata la **Santa Messa esequiale** all'interno delle case funerarie, trattandosi di luoghi privi del carattere di *luogo sacro* a norma del can. 1205 CIC e non consacrati né benedetti al culto divino.


VII. Disposizioni operative. In forza delle considerazioni sopra esposte, e nell'esercizio della potestà esecutiva ordinaria a me conferita a norma dei **cann. 479 § 1 e 480 CIC**, d'intesa con **S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi**, Vescovo di Teramo-Atri, al quale - a norma del **can. 838 § 4 CIC** - compete il dovere di moderare la disciplina liturgica nella Diocesi affidatagli,

SI DISPONE

Art. 1. È fatto **divieto** ai Presbiteri del clero diocesano e ai Presbiteri Religiosi con incarico pastorale nelle parrocchie della Diocesi di Teramo-Atri di celebrare le *esequie ecclesiastiche* - e, in specie, la Santa Messa esequiale e il rito dell'ultima raccomandazione e commiato - nelle *case funerarie*, nelle sale del commiato e in ogni altra struttura destinata alla custodia e all'esposizione delle salme.

Art. 2. Le esequie ecclesiastiche sono celebrate, di regola, nella chiesa della *parrocchia di domicilio* del defunto, a norma del can. 1177 § 1 CIC, salva la facoltà di cui al § 2 del medesimo canone di scegliere altra chiesa, con il consenso del rettore e previa informazione al parroco proprio.

Art. 3. Nelle case funerarie e nei luoghi analoghi è consentita esclusivamente una **breve preghiera di suffragio con benedizione della salma**, avente carattere di visita pastorale alla famiglia del



defunto, secondo le formule del *Rito delle Esequie* e del *Benedizionale*, senza rivestimento dei paramenti propri della celebrazione eucaristica e senza riproduzione, in tutto o in parte, della struttura rituale del funerale.

Art. 4. I Reverendi Parroci, nell'esercizio del loro *munus docendi*, avranno cura di illustrare con pazienza e carità pastorale alle famiglie dei defunti il significato teologico, liturgico e canonico delle presenti disposizioni, evitando ogni forma di contrapposizione e valorizzando la celebrazione esequiale parrocchiale quale espressione autentica della speranza cristiana. Instaurino parimenti un dialogo costruttivo con i gestori delle case funerarie operanti nel territorio, affinché ne comprendano le motivazioni e vi si conformino.

Art. 5. Eventuali situazioni particolari, non riconducibili alla casistica ordinaria - quali impedimenti gravi alla celebrazione parrocchiale, distanze significative o condizioni di salute dei congiunti - siano sottoposte per tempo alla *Curia Diocesana*, che provvederà a comunicare le opportune valutazioni, sentito il Vescovo diocesano ove occorra.

Art. 6. La presente Circolare entra in vigore il giorno stesso della sua promulgazione, a mente del can. 8 § 2 CIC, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale diocesano e sul sito della Diocesi.

VIII. Conclusione. Affido alla *prudenza pastorale* e alla *sapienza sacerdotale* dei Reverendi Confratelli la recezione e l'applicazione delle presenti disposizioni, nella consapevolezza che il servizio reso ai fratelli defunti e alle loro famiglie è testimonianza viva della fede pasquale della Chiesa. *Maria Santissima, Madre della Chiesa e Consolatrice degli afflitti, San Gabriele dell'Addolorata* e i *Santi Patroni della nostra Chiesa teramano-atriana* sostengano il nostro ministero e ottengano ai nostri fedeli defunti il dono della vita eterna.

Con fraterno saluto e la preghiera.

Teramo, dalla Curia Vescovile, 7 maggio 2026



Cristian Cavacchioli
Sac. Cristian Cavacchioli

Vicario Generale